

## LE PROSPETTIVE DI TUTELA DELLE VITTIME DI REATO E IL RUOLO DELL'AVVOCATURA

di avv. Maria Franca Mina

La celebrazione della giornata mondiale contro la violenza alle donne del 25 novembre 2014, come negli anni precedenti, non ha mancato di interrogare i cittadini, la politica e le istituzioni sulla persistenza nel nostro paese del grave fenomeno della violenza di genere, sulle cause e sull'evitabilità dei numerosi *femminicidi* perpetrati nel corso dell'anno appena trascorso.

E' ormai difficilmente confutabile che si tratti di cosa diversa da un problema strutturale, connesso al permanere nella nostra società di modelli di genere stereotipati, che favoriscono concezioni proprietarie delle relazioni. Dietro la maschera di pretesi sentimenti amorosi e idee totalizzanti della famiglia, si instaurano legami pericolosi che costringono le donne nel tradizionale ruolo di subalternità, non di rado anche nel nome di un'unità familiare di pura facciata.

L'esperienza insegna che l'uscita dalla relazione violenta della vittima è una vicenda complessa il cui esito dipende in misura determinante dagli strumenti che la società mette in campo per prevenire il fenomeno, sostenere e proteggere le persone offese, dar loro riconoscimento e riparazione ed assicurare i colpevoli alla giustizia.

Ancora ai nostri giorni, nel nostro stesso civile paese, non è scontato che le donne che subiscono violenza o soprusi ad opera del partner o dell'ex partner, si riconoscano/ siano riconosciute alla stregua di persone offese di crimini contro la persona. Prova ne sia il rilevante numero di donne che non denunciano, emerso dalle stesse indagini statistiche, fatte eseguire dal Governo.

I condizionamenti etico-culturali conseguenti alla visione patriarcale del codice Rocco e del diritto di famiglia italiano vigente tra gli anni trenta e settantacinque del secolo scorso, non hanno aiutato le donne a difendersi e gli uomini a comprendere l'ingiustizia della discriminazione di genere: il delitto di violenza sessuale secondo la catalogazione del vecchio codice penale

costituiva un crimine contro la morale sessuale; l'adulterio del marito era tollerato, mentre veniva sanzionata penalmente l'infedeltà coniugale della moglie; il maschio di casa poteva punire l'adultera con la morte e vedersi premiato, per aver difeso l'onore familiare, con un forte sconto di pena; il sequestratore di una persona-donna andava esente da pena se, poi, se la sposava.

Il superamento delle disposizioni di legge discriminatorie verso il sesso femminile è storia iniziata nel nostro paese, nella seconda metà del secolo scorso e non ancora completata: solo nel 1995, a seguito delle battaglie femminili e della passione civile dei centri antiviolenza, il codice penale è stato modificato, con l'inserimento del delitto di violenza sessuale tra i crimini contro la persona, mentre la Corte Costituzionale aveva, non molto tempo prima, sancito l'illegittimità di norme penali incompatibili con il principio di parità dei coniugi, reso operativo con la riforma del diritto di famiglia, nel frattempo varata.

L'attenzione alle vittime di violenza domestica si è affermata gradatamente nel nostro ordinamento a partire dalla legge 154/2001, che ha introdotto gli ordini di protezione e la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, inserita nel codice di procedura penale all'art 282 *bis*.

La tutela delle vittime di violenza nelle relazioni d'intimità è stata ulteriormente rafforzata dal DI 11/2009, convertito nella legge 38/2009, che ha riconosciuto, sia pur con un considerevole ritardo rispetto ad altri ordinamenti simili al nostro, il fenomeno delle molestie assillanti e l'allarmante unitarietà delle condotte criminose.

Il nuovo delitto di atti persecutori, introdotto nel codice penale all'art 612 bis, consente l'arresto in flagranza dell'autore del reato e l'applicazione delle misure cautelari, tra le quali anche il divieto di avvicinamento, di cui all'art 282 *ter* cpp, inserito *ex novo* con la medesima legge.

Allo scopo dichiarato di contrastare la violenza di genere, il governo ha varato successivamente il DI 93/2013, convertito nella legge 119/2013, che

## LE PROSPETTIVE DI TUTELA DELLE VITTIME DI REATO E IL RUOLO DELL'AVVOCATURA

ha inasprito le pene dei crimini intenzionali violenti contro la vita, l'incolumità e la libertà personale, attraverso l'introduzione di aggravanti che statuiscono aumenti di pena nei casi in cui le condotte criminose colpiscono la persona minore o la donna in stato di gravidanza. Tali soggetti sono da considerarsi vittime particolarmente vulnerabili, in applicazione dell'art. 46 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul 2011).

La nuova legge ha altresì stigmatizzato lo speciale disvalore del tradimento della fiducia nelle relazioni d'intimità, introducendo specifiche aggravanti per i casi in cui la persona offesa sia il *partner* o l'*ex partner* dello *stalker* ovvero del *sexual offender*.

Nell'ottica di dare risalto alla gravità della violenza domestica, il legislatore ha anche sottratto al giudice di pace, per riportarla al Tribunale, la fattispecie penale delle lesioni personali perseguibili a querela di parte, ove la vittima sia il coniuge o il convivente dell'offensore.

La definizione di violenza domestica, adottata dal legislatore è mutuata dai testi delle direttive europee e della Convenzione di Istanbul ed è dettagliata in tutte le sue note componenti. Recita l'art. 3 della legge 119/2014: *".. si intendono per violenza domestica uno o più atti gravi ovvero non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica, che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima"*.

E' prevista anche una maggior possibilità di intervento delle forze dell'ordine per mezzo delle nuove disposizioni che prevedono l'applicazione

della misura precautelare dell'allontanamento di polizia dalla casa familiare.

Inoltre è stato ampliato, opportunamente, il catalogo dei delitti per i quali è possibile disporre la misura prevista dall'art. 282 bis cpp.

Non è invece stato previsto un istituto destinato alla protezione delle persone offese, dopo la fine del processo.

I nuovi strumenti dedicati al contrasto della violenza di genere appaiono utili, se impiegati, dagli operatori di giustizia, con la necessaria formazione. Ad essi si aggiunge opportunamente la disposizione sull'allargamento del gratuito patrocinio, rivolta al fine di facilitare l'accesso alla giustizia delle vittime di maltrattamenti, violenza sessuale e *stalking*.

Tuttavia la persistenza diffusa, nella nostra società, di discriminazioni di genere dentro e fuori la famiglia e la mancanza di incisivi strumenti di sostegno alle vittime, rischia di ridurre il nuovo articolato normativo ad un mero inasprimento di pene, scarsamente dotato di efficacia sul piano della prevenzione generale, anche in considerazione delle implicazioni socio-culturali che riguardano i crimini perpetrati nell'ambito delle relazioni strette, attuali e passate.

L'aggravamento delle sanzioni penali (detentive) può risultare inopportuno se l'aspettativa di un castigo esemplare resterà delusa, nel caso concreto, perché le pene minacciate non vengono applicate/scontate. Ne conseguirà un aumento della sfiducia nella giustizia da parte dei cittadini e delle vittime, che misureranno l'attenzione della politica ai loro interessi, in base agli anni di galera irrogati e scontati dall'autore del reato.

E' questo un rischio molto elevato in un sistema sanzionatorio come il nostro, sbilanciato sulle pene detentive e perennemente tentato da misure volte a contrastare il sovraffollamento carcerario.

Puntualmente, a dispetto della scelta repressiva della legge 119/2013, veniva varato in

## LE PROSPETTIVE DI TUTELA DELLE VITTIME DI REATO E IL RUOLO DELL'AVVOCATURA

concomitanza il DI 23.12.2013 n° 146 "svuotacarceri", che ha consentito a sconti generalizzati, pressoché automatici di 75 giorni di pena a semestre ed ha stabilizzato le norme sull'esecuzione della detenzione a domicilio, risalenti al 2010.

La fragilità e frammentarietà del sistema sanzionatorio, unitamente alla lunghezza dei tempi processuali, aumenta la sfiducia delle vittime nella giustizia penale, alimentando la percezione della sostanziale impunità del colpevole. Il rischio che il processo finisca nel nulla perché la lentezza del sistema giustizia o il caso complicato portano alla prescrizione è un fatto inaccettabile.

Non è concepibile che lo Stato possa esimersi dal perseguire penalmente ed effettivamente l'offesa ai diritti fondamentali delle persone.

E' appena il caso di ricordare che gli impegni derivanti all'Italia dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, sottoscritta nel 1955, ribaditi dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza 2000), impongono al governo di apprestare gli strumenti giudiziari necessari per tutelare la vita e la salute, senza alcuna discriminazione tra gruppi sociali o persone, con il rischio, in difetto, di incorrere nella condanna da parte della Corte EDU, come già accaduto alla Turchia, in una vicenda di violenza di genere. ( *caso Opuz c.Turchia, 2009*). La Corte di Strasburgo ha sanzionato la mancata protezione del diritto alla vita ed alla salute delle persone donne coinvolte, ravvisando la violazione dell'art. 14 ( principio di non discriminazione), in combinato disposto con gli artt. 2 ( diritto alla vita) e 3 ( divieto di trattamenti inumani e degradanti) della CEDU.

E' improcrastinabile una revisione della normativa sulla prescrizione da parte del legislatore, che costretto dagli impegni internazionali, ha già aumentato considerevolmente il termine per i delitti previsti dagli art 572 e 609 bis cp.

Né si può sottacere il permanere di altre e non meno gravi criticità, che fomentano la percezione di una giustizia penale inutile perché non punisce i colpevoli, non ripara i torti e non protegge le vittime. Le attuali ridotte prerogative processuali della persona offesa nel processo penale (in marcato difettoso squilibrio con la posizione dell'indagato/imputato) ostacolano il completo soddisfacimento degli interessi delle vittime di reato. Né il divario è colmato con la conquista del diritto ad alcune informative sul processo, secondo le sporadiche disposizioni innovative, introdotte con la legge 119/2013.

E' altresì negativa la diffusa difficoltà, per la persona offesa, a conseguire il risarcimento del danno nella sede propria del processo penale ed in tempi ragionevoli, anche per effetto del patteggiamento che non prevede alcun contraddittorio con la persona offesa/parte civile ed impedisce che il giudice statuisca sul risarcimento del danno subito.

Altrettanto criticabile è la discrezionalità della subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno subito dalla persona offesa, salvo il caso che il condannato ne abbia già usufruito.

L'inottemperanza del nostro governo alla Direttiva comunitaria 2004/80/CE comporta che a tutt'oggi non sia stato costituito il fondo di garanzia, che assicuri, in difetto di risorse del colpevole, un equo ed adeguato indennizzo alle vittime di crimini intenzionali violenti.

Limitativo è anche il mancato sviluppo di forme di giustizia riparativa e l'assenza di istituti destinati alla protezione delle vittime, dopo la fine del processo.

Sembra opportuno osservare come altri stati europei, con ordinamenti penali simili al nostro, abbiano organizzato più efficacemente i rispettivi sistemi giudiziari, anche allo specifico fine di contrastare la violenza di genere.

## LE PROSPETTIVE DI TUTELA DELLE VITTIME DI REATO E IL RUOLO DELL'AVVOCATURA

La Spagna si è posta all'avanguardia con l'emanazione della legge organica 1/2004 sugli strumenti di protezione integrale contro la violenza di genere. La LOVIPIG ha previsto opportunamente anche un istituto destinato alla protezione delle persone offese, dopo la fine del processo, introducendo un meccanismo automatico di collegamento alle pene principali di pene accessorie, destinate alla protezione delle vittime di violenza di genere e consistenti principalmente nel divieto di avvicinamento del condannato alla persona offesa, ovunque essa si trovi.

Interessanti spunti per una riforma del nostro sistema sanzionatorio penale potrebbero trarsi dalle disposizioni del codice penale tedesco, che ha drasticamente ridotto le pene detentive a vantaggio di quelle pecuniarie e di una generalizzata applicazione dell'istituto della messa alla prova, introdotto anche di recente, sia pur con notevoli differenze, nel nostro ordinamento, con applicabilità generalizzata ai reati puniti con pene sotto i quattro anni.

Il codice penale tedesco prevede che la sospensione condizionale della pena sia subordinata all'adempimento delle prescrizioni stabilite dal giudice caso per caso, con particolare attenzione al risarcimento del danno subito dalla vittima. La trasgressione delle prescrizioni può comportare la revoca del beneficio, secondo le specifiche statuizioni del codice di procedura penale, mentre il superamento positivo del periodo di prova porterà alla remissione della pena.

Notevoli sono anche le altre disposizioni che in Germania consentono la flessibilità della pena irrogata, in base alla verifica in concreto dei progressi di risocializzazione del condannato, nei casi più gravi, previa il parere di un esperto.

Da quel sistema si potrebbe trarre esempio per razionalizzare il nostro ordinamento penitenziario, trasformando gli istituti premiali in

reali occasioni per il condannato di prender le distanze dalle condotte precedenti.

Nel complesso, per apprestare adeguata tutela alle vittime di reato, sarebbe auspicabile che, in luogo di interventi frammentari e contraddittori, si accelerasse una riforma del sistema penale, attentamente ispirata ai principi elaborati in sede UE ed in particolare al sistema istituito dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento e del Consiglio, emanata il 25 ottobre 2012.

La direttiva, che richiama l'impegno della Comunità per la tutela delle vittime di reato, contiene un articolato decalogo, cui gli stati membri sono tenuti ad informare i rispettivi ordinamenti, che rappresenta lo *standard* minimo del trattamento delle persone offese dal reato, per quanto concerne assistenza, sostegno, protezione e aspetti risarcitorio/riparativi.

Il nostro paese è tenuto a realizzare gli obiettivi della direttiva entro il 16 novembre 2015.

Di grande interesse per l'avvocatura appaiono i principi affermati in capo alle vittime, in ordine alla garanzia di accesso alla giustizia, con le conseguenti statuizioni in relazione al ruolo della persona offesa nel processo, alla riparazione del torto, alla tempestiva assistenza legale e alla protezione dalle recidive.

Per il nostro processo penale si tratta di introdurre cambiamenti di rotta che spostino l'asse tradizionale, incentrato sull'imputato, per accogliere gli interessi della persona offesa dal reato, attribuendole le conseguenti prerogative propulsive e partecipative.

Ed invero un reato non è solo un torto alla società ma anche una violazione dei diritti umani delle vittime.

Inoltre il legislatore ed il governo dovranno attuare i necessari interventi che consentano la creazione ed il potenziamento dei centri di assistenza alle vittime.

La centralità dell'assistenza e del sostegno alle

## LE PROSPETTIVE DI TUTELA DELLE VITTIME DI REATO E IL RUOLO DELL'AVVOCATURA

vittime e dell'accrescimento della loro fiducia nel processo penale è stata enunciata anche nella Convenzione dell'Unione Europea per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne ( Istanbul 2011).

A ciò si aggiungano le disposizioni della legge sul " *femminicidio*" relative all'impegno del governo per la creazione/ potenziamento dei centri antiviolenza.

In siffatta prospettiva l'avvocatura po' assumere un ruolo primario nella formulazione di proposte, forte dell'esperienza sul campo ( che vede gli avvocati impegnati sui due fronti della tutela delle persone offese e degli imputati), in ordine a:

1. orientamento del processo penale verso l'accoglienza delle vittime, eliminando lo squilibrio di posizione tra p. o. ed indagato/imputato, nel rispetto dei diritti di difesa di quest'ultimo;
2. trasformazione della giustizia penale in uno strumento idoneo a favorire la riparazione del torto subito dalla persona offesa dal reato;
3. inserimento nell'ordinamento di idonei istituti di protezione delle vittime dalle recidive e per il recupero degli offensori.

Si tratta di mutamenti improcrastinabili, per stare al passo con l'Europa, destinati ad incidere sull'organizzazione della nostra stessa professione.

Inoltre i giuristi possono svolgere un ruolo importante nella sensibilizzazione della cittadinanza e degli operatori di giustizia sul tema della tutela delle persone dai crimini intenzionali, con particolare riguardo a quelli contro la vita e l'incolumità individuale. Un'attenzione particolare merita la violenza di genere e domestica, ancora misconosciuta nonché gli altri reati rispetto ai quali si sottovaluta comunemente la portata del nocimento arrecato agli individui.

Richiede altresì un'attenta riflessione il tema dell'assistenza delle persone offese prima dell'inizio del processo penale (informative, consulenze legali, investigazioni ecc.), con specifico riguardo, *de iure condendo*, al possibile miglioramento delle prerogative investigative dell'avvocato.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino ha dato il patrocinio al convegno " *Donne vittime di violenza e soprusi quale protezione quale riparazione?*" organizzato da I.O.V.V. (*International Observatory for Victims of Violence- Osservatorio Internazionale Vittime di Violenza*, con sede presso il Comune di Torino) e tenutosi il 25 novembre 2014 nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Torino.

I numerosi relatori che si sono succeduti hanno affrontato, da diversi punti di vista anche attraverso il confronto tra sistemi giudiziari di altri paesi europei, il tema della tutela delle vittime di crimini intenzionali violenti, evidenziando le criticità e le prospettive di miglioramento.

Il convegno è stato un' occasione per illustrare l'iniziativa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, volta a sostenere le vittime: un progetto di apertura, presso il Palazzo di Giustizia di uno sportello dedicato, a cura dell'avvocatura torinese, cui le persone offese dal reato potranno rivolgersi per avere il necessario orientamento.

Tale offerta dà seguito e concretezza alle informative, che il disposto normativo di cui all'art 101 cpp, come novellato dalla legge 119/2013, prevede siano date alla persona offesa dal reato, in ordine ai loro diritti e facoltà, al momento dell'acquisizione della notizia di reato, da parte del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria.

L'impegno degli avvocati torinesi è un seme gettato anche nella speranza che, con l'aiuto di altre persone di buona volontà, la giustizia penale si strutturi per perseguire efficacemente

## **LE PROSPETTIVE DI TUTELA DELLE VITTIME DI REATO E IL RUOLO DELL'AVVOCATURA**

l'obiettivo di realizzare la tutela sostanziale dei beni giuridici e non l' astratta retribuzione, nell'interesse delle vittime, per il recupero dei responsabili e per il bene della società intera.